



COMUNE DI ARDESIO

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 60 del 27 Dicembre 2005**

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1	AGGETTO DEL REGOLAMENTO	Pag. 3
ART. 2	AMBITO DI APPLICAZIONE	Pag. 3

TITOLO II – IL PROCEDIMENTO

ART. 3	MODALITA' PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DI CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI	Pag. 3
ART. 4	L'ISTRUTTORIA	Pag. 4
ART. 5	RILASCIO DELLA CONCESSIONE – ODDLIGHI DEL CONSSIONARIO	Pag. 4
ART. 6	ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI	Pag. 5
ART. 7	OCCUPAZIONE D'URGENZA	Pag. 5
ART. 8	LA DECADENZA	Pag. 5
ART. 9	LA REVOCA, LA MODIFICA E LA SOSPENSIONE	Pag. 6
ART. 10	RINNOVO E RUNUNCIA ALLA CONCESSIONE	Pag. 6
ART. 11	DURATA	Pag. 6
ART. 12	RESPONSABILITA' PER DANNI	Pag. 6
ART. 13	OBBLIGHI GENERALI	Pag. 7

TITOLO III – CANONE DI OCCUPAZIONE

ART. 14	SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	Pag. 7
ART. 15	OBBLIGATORIETA' E DETERMINAZIONE DEL CANONE	Pag. 7
ART. 16	CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE	Pag. 8
ART. 17	CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER LE EROGAZIONI DI PUBBLICI SERVIZI	Pag. 8
ART. 18	MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO	Pag. 8
ART. 19	NON APPLICAZIONE DEL CANONE	Pag. 9
ART. 20	AGEVOLAZIONI	Pag. 9
ART. 21	ASSORBIMENTO DI ALTRI CANONI	Pag. 10
ART. 22	RIMBORSI	Pag. 10
ART. 23	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA	Pag. 10
ART. 24	ACCUPAZIONI ABUSIVE	Pag. 10
ART. 25	SANZIONI	Pag. 11

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 26	ENTRATA IN VIGORE	Pag. 11
ART. 27	NORME FINALI	Pag. 11

ALLEGATO A (Coefficienti per la determinazione del canone)	Pag. 12
ALLEGATO B (Elenco strade, vie e piazze ed altre aree pubbliche)	Pag. 13
ALLEGATO C (Tariffe per la determinazione del canone)	Pag. 15

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico nel territorio del Comune, al fine di assicurarne lo svolgimento ordinato, nel rispetto dell'interesse pubblico.
2. Il regolamento istituisce e disciplina altresì il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Per "suolo pubblico" si intendono le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati e a parchi e giardini, nonché le aree di proprietà privata su cui risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
2. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune non sono soggette all'imposizione del canone da parte del Comune medesimo.
3. Per "occupazione" si intende la disponibilità, anche di fatto e senza titolo, degli spazi di cui al comma precedente con conseguente sottrazione all'uso pubblico indiscriminato.
4. Per "occupazione permanente" si intende l'occupazione avente durata non inferiore all'anno, comportante o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
5. Per "occupazione temporanea" si intende l'occupazione di durata inferiore all'anno, anche se ricorrente.

TITOLO II – IL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 3 MODALITA' PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DI CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI.

1. Nessuna occupazione può avvenire se non è stata richiesta ed ottenuta la prescritta concessione da parte del Comune, ad eccezione delle occupazioni d'urgenza di cui al successivo articolo 7.
2. Chiunque intenda procedere all'occupazione di spazi ed aree di cui all'articolo 2 del presente regolamento deve inoltrare richiesta indicando:
 - le generalità, la residenza o domicilio legale del richiedente,
 - l'indicazione del codice fiscale
 - il termine iniziale e finale dell'occupazione,
 - l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione,
 - le misure esatte dell'occupazione richiesta espresse in metri quadrati o in metri lineari;
 - le modalità dell'occupazione,
 - le motivazioni per le quali si intende procedere all'occupazione,

- disegni e grafici per opere di particolare rilievo e su richiesta del funzionario comunale,
 - la dichiarazione che il richiedente si atterrà scrupolosamente all'osservanza del presente regolamento e a tutte le prescrizioni che il funzionario comunale eventualmente impartisca.
3. La domanda deve essere presentata:
 - a) per le occupazioni permanenti almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'occupazione,
 - b) per le occupazioni temporanee almeno dieci giorni prima dell'occupazione.
 4. Qualora l'istanza contenga la richiesta di due o più aree distinte ma relative al medesimo periodo e determinate dalla medesima motivazione, sarà rilasciata un'unica concessione applicando i relativi coefficienti distintamente per ciascuna area.

ARTICOLO 4 L'ISTRUTTORIA

1. La domanda di occupazione viene assegnata al Responsabile del procedimento del settore Polizia Municipale sulla base delle competenze individuate dal presente regolamento.
2. Il responsabile del procedimento provvede all'istruttoria nel rispetto dei termini stabiliti per ciascun procedimento.
3. In caso di trasmissione della domanda tramite servizio postale, il termine decorre dalla data in cui la stessa perviene al Comune. Il Responsabile del procedimento può richiedere la trasmissione di atti, documenti, dati e notizie necessari ed indispensabili ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricevimento di quanto richiesto.
4. Il Responsabile del procedimento acquisisce i pareri necessari inviando copie della documentazione necessaria agli uffici interessati, trattenendo il fascicolo originale.
5. Il Responsabile del procedimento trasmette copia della documentazione anche all'ufficio tributi per la determinazione del canone dovuto.

ARTICOLO 5 RILASCIO DELLA CONCESSIONE – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

6. La concessione per l'occupazione permanente è rilasciata o negata entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.
7. La concessione per l'occupazione temporanea è rilasciata o negata entro 7 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.
8. L'atto di concessione deve contenere, tra l'altro:
 - l'espressa riserva che il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della concessione,
 - l'espressa avvertenza che ogni responsabilità connessa all'occupazione viene assunta con l'accettazione della concessione da parte del concessionario,
 - l'esplicito obbligo per il concessionario di non porre in essere intralcio alcuno alla circolazione veicolare e pedonale.
9. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura ambientale, per decoro e comunque in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.
10. Il Dirigente competente potrà richiedere, qualora lo ritenga opportuno, un deposito cauzionale nella misura che riterrà congrua in relazione alla tipologia di occupazione.
11. Per le concessioni relative all'occupazione permanente la volturazione è consentita con l'obbligo del subentrante di comunicazione al Comune entro 30 giorni dal

subingresso. Ai fini del canone la volturazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, sempre che il cedente abbia già pagato il canone relativo all'anno in corso.

12. Il concessionario deve attenersi a tutte le prescrizioni indicate nell'atto di concessione; in particolare è obbligato a mantenere il sito che occupa in condizioni di massimo ordine, pulizia e decoro.
13. Qualora dall'occupazione derivi un danno, il concessionario è tenuto al ripristino a proprie cure e spese.

ARTICOLO 6 ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

14. Il responsabile del procedimento provvederà a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Provvederà altresì a registrare le date di scadenza dei provvedimenti e le eventuali variazioni apportate agli stessi.

ARTICOLO 7 OCCUPAZIONE D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato anche prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione. Ricorrendo tale necessità l'interessato dovrà immediatamente comunicare per scritto l'avvenuta occupazione, e presentare entro i due giorni seguenti domanda per ottenere la concessione.
2. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza e all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione in sanatoria.
3. Qualora tali condizioni di urgenza non sussistano dovranno essere applicate all'occupante le sanzioni stabilite per le occupazioni abusive.
4. In ogni caso, a prescindere o meno dal provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere, entro i due giorni seguenti alla comunicazione effettuata dall'occupante, il canone per il periodo di effettiva occupazione nella misura derivante dall'applicazione della relativa tariffa.

ARTICOLO 8 LA DECADENZA

1. Sono cause di decadenza delle concessioni e delle autorizzazioni:
 - a) le reiterate violazioni da parte del titolare, dei collaboratori o suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o di regolamento in materia;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente;
 - e) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei cinque giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione temporanea;
 - f) il mancato pagamento del canone di occupazione, se dovuto.
2. La decadenza è dichiarata dal Dirigente competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

ARTICOLO 9 LA REVOCA, LA MODIFICA E LA SOSPENSIONE

1. Le concessioni e le autorizzazioni di suolo pubblico possono essere revocate, modificate o sospese in qualsiasi momento per comprovati motivi di pubblico interesse.
2. La revoca, la modifica e la sospensione sono disposte dal Dirigente competente con provvedimento motivato, notificato agli interessati.
3. La revoca, la modifica e la sospensione danno diritto al rimborso del canone eventualmente versato a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione

ARTICOLO 10 RINNOVO E RINUNCIA ALLA CONCESSIONE.

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili mediante domanda da parte del concessionario da inoltrare almeno 30 giorni prima della scadenza originaria.
2. Le occupazioni temporanee possono essere prorogate su richiesta motivata del titolare da presentare almeno 7 giorni prima della scadenza.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta al Comune. Tale rinuncia deve essere presentata per le occupazioni temporanee entro tre giorni dalla mancata o cessata occupazione, per le occupazioni permanenti entro l'anno solare.
4. Nel caso di occupazione temporanea la rinuncia comporta il diritto al rimborso del canone solo se l'importo da rimborsare supera Euro 50; il rimborso è relativo al solo periodo autorizzato ma non utilizzato.
5. Nel caso di occupazione permanente la liberazione dalla corresponsione del canone ha effetto a decorrere dall'anno successivo alla rinuncia.

ARTICOLO 11 DURATA

1. Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 29, senza pregiudizio di terzi e con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni.
2. La durata delle concessioni e delle autorizzazioni è stabilita dal Dirigente competente sulla base della domanda presentata ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

ARTICOLO 12 RESPONSABILITÀ PER DANNI

1. I danni eventualmente causati dalle opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo, nonché ogni responsabilità per danni a terzi sono ad esclusivo carico del titolare dell'atto.
2. Al termine della occupazione, il cessante ha l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, quanto necessario per la rimozione delle opere installate, ripristinando il suolo pubblico, sulla base dei termini e delle prescrizioni fissati dal Comune.
3. In caso di inadempienza, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione di quanto necessario per il ripristino, con spese a carico del titolare dell'atto scaduto.

ARTICOLO 13 OBBLIGHI GENERALI

1. Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il titolare ha l'obbligo di esibire, a richiesta del personale addetto alla vigilanza, l'atto di concessione o di autorizzazione.
3. Il titolare ha, inoltre, i seguenti obblighi:
 - a) limitare l'occupazione nei termini e negli spazi indicati nell'atto relativo;
 - b) non effettuare manomissioni se non espressamente previste nell'atto relativo;
 - c) riconsegnare l'area alla scadenza dell'occupazione nello stato e condizioni originari.

TITOLO III – CANONE DI OCCUPAZIONE

ARTICOLO 14 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI.

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

ARTICOLO 15 OBBLIGATORIETA' E DETERMINAZIONE DEL CANONE.

1. Le occupazioni di qualsiasi natura, permanenti e temporanee, sono soggette a canone secondo le modalità previste dal regolamento e le misure di tariffa allegate. La tariffa può essere modificata con deliberazione contestuale all'approvazione del bilancio di previsione.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. La tariffa base generale annuale è determinata per metro quadro occupato.
3. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto in relazione alle ore di effettiva occupazione. La tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera; le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.
4. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali
5. Il canone per ciascuna concessione è individuato applicando alla tariffa base propria i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri tra quelli indicati nell'allegata tabella, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.

ARTICOLO 16

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE

1. Le strade del Comune sono classificate in tre categorie, in base all'allegato 2, determinate a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, ricavata da elementi di centralità, densità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, intensità di traffico.
2. La tariffa relativa alle tre categorie viene così graduata:

Categoria Prima:

- coefficiente 1

Categoria Seconda:

- coefficiente 0,85

Categoria Terza:

- coefficiente 0,70,

ARTICOLO 17

CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER LE EROGAZIONI DEI SERVIZI PUBBLICI.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997.

ARTICOLO 18

MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO.

1. Per le concessioni permanenti il canone annuale è pagato entro il 30 aprile di ciascun anno.
2. Per le concessioni temporanee il canone è pagato al momento del rilascio della concessione su richiesta del responsabile del procedimento e comunque entro la data di termine dell'occupazione.
3. Il pagamento può avvenire mediante:
 - a) Versamento su conto corrente postale;
 - b) Versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - c) mediante sistema bancario.
4. Per le occupazioni temporanee non ricorrenti eseguite in occasioni di fiere o festeggiamenti o mercati il pagamento del canone può essere fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario.
5. Il pagamento deve essere corrisposto dal titolare della concessione, o in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo.
6. Il canone è indivisibile ed è dovuto indifferentemente da uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra condebitori, come prevista dall'art. 1292 del codice civile.
7. E' ammesso il versamento in rate trimestrali, qualora l'ammontare del canone sia superiore a euro 250.
8. Qualora il canone dovuto al Comune risulti inferiore a Euro 5 per le occupazioni permanenti ed Euro 2.50 per le occupazioni temporanee, sarà comunque dovuta la somma rispettivamente di Euro 5 ed Euro 2.50.

9. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la revoca della concessione come stabilito dai precedenti articoli.

ARTICOLO 19 NON APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone non si applica per:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. Imposte sui Redditi per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; le occupazioni effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto e relative pensiline, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con passi carrabili;
 - g) gli spazi adibiti alla sosta di vetture per il servizio pubblico (taxi);
 - h) occupazioni effettuate per il servizio pubblico di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani;
 - i) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - j) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadro o lineare;
 - k) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;
 - l) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
 - m) le occupazioni temporanee effettuate dalle O.N.L.U.S. (Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale) e dalle O.N.G. (Organizzazioni non Governative) per lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale .
 - n) le occupazioni temporanee di qualsiasi natura effettuate dalla Pro Loco e dalle associazioni di qualsiasi genere aventi sede nel territorio comunale (Pro-bani; Missioni; San Vincenzo; ecc ecc)
 - o) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in occasione di manifestazioni od iniziative patrocinate dal Comune di Ardesio

ARTICOLO 20 AGEVOLAZIONI

1. Per le occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante che aderiscono alla manifestazione "Festa del Bambino", patrocinata dal Comune di Ardesio, che si svolge durante le celebrazioni della ricorrenza dell'Apparizione della Madonna delle Grazie, non è dovuto il canone o.s.a.p..

L'agevolazione è concessa per un massimo di venti giorni; dal ventunesimo giorno di occupazione in poi è dovuto il canone nei modi ordinari.

2. Per le occupazioni superiori a mille metri quadrati, le superfici eccedenti tale limite sono calcolate, al fine della determinazione del canone, in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq..

ARTICOLO 21 ASSORBIMENTO DI ALTRI CANONI.

1. Qualora il Comune conceda in godimento a qualsiasi titolo un'area tra quelle indicate nell'articolo 2 del presente regolamento, il pagamento del relativo canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune sulla stessa area, ivi compreso il canone OSAP. Tali canoni pertanto non sono dovuti per il periodo della concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune o relativi ad oneri di manutenzione.

ARTICOLO 22 RIMBORSI

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone che ne hanno diritto possono richiedere con apposita istanza al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine ultimo e perentorio di un anno dal giorno dell'avvenuto versamento. Il Dirigente competente dispone il rimborso se dovuto entro 60 giorni dalla data della domanda. Il rimborso spetta solo se la somma da rimborsare supera l'importo di Euro 50 per le occupazioni permanenti e di Euro 10 per le occupazioni temporanee. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati non sono dovuti interessi

ARTICOLO 23 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA.

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad es., i distributori di bevande, dolci e parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

ARTICOLO 24 OCCUPAZIONI ABUSIVE.

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea è senza titolo o si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione, la stessa è considerata abusiva.
2. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. L'occupante abusivo è soggetto al versamento delle indennità e sanzioni secondo i criteri di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 446/97, nonché alla rimozione delle opere abusive a proprie spese.

ARTICOLO 25
SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal D.Lgs. n. 446/1997 e dal D.Lgs. n. 285/1992.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 26
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006. Dalla medesima data è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al cap II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

ARTICOLO 27
NORME FINALI

1. Tutte le norme regolamentari o disposizioni inerenti la Tosap, relativamente all'applicazione del medesimo tributo, restano in vigore per le annualità fino al 2005 compreso
2. Le autorizzazioni e concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente regolamento, sono rinnovate con il pagamento del nuovo canone, salvo la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari. Il mancato pagamento del canone dalla scadenza prevista costituisce rinunciata all'autorizzazione.

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

N. 1 – CATEGORIE DI IMPORTANZA DELLE STRADE, AREE E SPAZI.

1. Categoria 1: coeff. 1
2. Categoria 2: coeff. 0.85
3. Categoria 3: coeff. 0,70

N. 2 – VALORE ECONOMICO DELLA DISPONIBILITA' DELL'AREA

1. Aree di parcheggio: coeff. 1.00
2. Strade, vie e piazze: coeff. 1.00 (vedasi elenco B allegato)
3. Area di mercato e fieristica (nei giorni di svolgimento del mercato e/o fiera): coeff. 1.00,
4. Residue zone del territorio comunale: coeff. 0.90

N. 3 - SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITA' E MODALITA' DI OCCUPAZIONE

1. Occupazioni permanenti con allocazione stabile di strutture e impianti fissi: coeff. 1.20 Occupazioni permanenti senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi: coeff. 1.00,
2. Occupazioni permanenti soprastanti e sottostanti il suolo: coeff. 0.50,
3. Occupazioni permanenti con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico: coeff. 0,30
4. Occupazioni temporanee soprastanti e sottostanti il suolo: coeff. 0.50,
5. Occupazioni temporanee con tende: coeff. 0.30,
6. Occupazioni temporanee effettuate per un tempo pari o inferiore a giorni 15: coeff. 1.00,
7. Occupazioni temporanee effettuate per un tempo superiore a giorni 15: coeff. 0.80,
8. Occupazioni temporanee effettuate per un tempo pari o superiore a giorni 30: coeff. 0.50
9. Occupazioni temporanee protratte senza relativa autorizzazione oltre il termine originariamente concesso e limitatamente al periodo eccedente: coeff. 1.20

N. 4 – NATURA DELL'ATTIVITA'

1. Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi: coeff. 1.10
2. Commercio su aree pubbliche esercitato su posteggio in concessione: coeff. 0.50
3. Pubblici esercizi, esercenti il commercio, produttori agricoli che vendono su aree occupate temporaneamente : coeff. 0.50
4. Esercizio del commercio in occasione di fiere: coeff. 1.00
5. Manifestazioni politiche, sindacali, culturali, ricreative, sportive e festeggiamenti: coeff. 0.20
6. Edilizia: coeff. 0.50
7. Distributori di carburanti: coeff. 1.50,
8. Distributori di tabacchi: coeff. 1.50.
9. Distributori di articoli tecnico/sanitari: coeff. 0.50,
10. Spettacoli viaggianti, attrazioni, giochi e divertimenti: coeff. 0.20
11. Superficie eccedente i mille metri quadrati: coeff. 0.10,
12. Altri usi: coeff. 1.00.

ELENCO STRADE, VIE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE

CATEGORIA PRIMA	CATEGORIA SECONDA	CATEGORIA TERZA
25 Aprile (via)	Carpignolo (via)	Agher (via)
A. Boito (via)	Case More (via)	Albareti (contrada)
A. Duca d'Aosta (via)	Cunella (via)	Alpe Corte (via)
A. Locatelli (via)	D'Acquacc (via)	Arera (via)
A. Manzoni (via)	Foll (via)	Ave (via)
A. Moro (via)	Friuli (via)	Babes (contrada)
A. Riccardi (via)	G. Frua (via)	Bani (via)
A. Volta (largo)	Gasparini (via)	Barenzini (contrada)
Agliardi (vicolo)	I Maggio (via)	Bigarolo (via)
ai Campi (via)		Cacciamali (via)
ai Prati (vicolo)		Caffi (via)
al Forno (vicolo)		Cantoni (via)
B. Colleoni (via)		Case Nuove (via)
B. Moretto (piazza)		Cerete (contrada)
Botto Basso (via)		Chiesa (piazza)
Canevali (vicolo)		del Cli (via)
Cornella (via)		del Pestù (via)
D. Alighieri (via)		del Pozzo (via)
Dei Fantoni (via)		della Cristina (via)
Del Santuario (piazza)		della Stalla (via)
Don L. Sturzo (via)		della Valle (via)
E. Filiberto (via)		di Spess (via)
E. Segre (via)		Don Brignoli (piazza)
F.lli Calvi (via)		Ficarelli (via)
Foppi (via)		Fontanelli (via)
Fortino (vicolo)		Grini (contrada)
Fortino Basso (via)		Ludrigno (contrada)
Frank (vicolo)		Marchetta (via)
G. Carducci (via)		Marinoni (contrada)
G. Deledda (via)		Molini (via)
G. Donda (largo)		Monte Secco (via)
G. Donizetti (via)		Pagherola (via)
G. Galilei (via)		Piazzolo (via)
G. Marconi (via)		Piosa (via)
G. Rossini (via)		Ponte Acqualina (via)
G. Tiraboschi (via)		Portec (via)
G. Verdi (via)		Rizzoli (contrada)
L. Da Vinci (via)		Ronchi Alti (via)
Montanelli (via)		Ronchi Bassi (via)
Monte Grappa (Piazza)		Rova (via)
P. Micca (via)		Staletti (via)
Papa Giovanni Paolo I (via)		Tesol (via)
Papa Paolo VI (via)		Tess (via)
Papa Pio X (via)		Ustigno (via)
Paradiso (via)		Val Las (via)

Piazzola (Via)		Valcanale (via)
R. Maninetti (via)		Varisco (via)
R.Sanzio (via)		Zanetti (contrada)
S. Caterina (via)		
T. Tasso (via)		
V. Bellini (via)		
Villini (vicolo)		
Zaffalino (via)		

TARIFFE PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

TARIFFA BASE GENERALE ANNUALE OCCUPAZIONI PERMANENTI	€17,56
TARIFFA GIORNALIERA OCCUPAZIONI TEMPORANEE	€ 1,03